

**DELIBERAZIONE 12 MARZO 2024**

**76/2024/R/GAS**

**MODIFICHE AL RAST E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI INCENTIVAZIONE PER IL QUINTO PERIODO DI INCENTIVAZIONE DELLO STOCCAGGIO (5PI)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1286<sup>a</sup> riunione del 12 marzo 2024

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 589/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" come da ultimo modificato (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2022, 54/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 54/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 150/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2023, 419/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 419/2023/R/gas);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall'Autorità;
- la comunicazione della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit) del 30 novembre 2023, prot. Autorità 76151 del 4 dicembre 2023 (di seguito: comunicazione 4 dicembre 2023);
- la comunicazione della società Ital Gas Storage S.p.A. (di seguito: IGS) del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75915 del 1 dicembre 2023 (di seguito: comunicazione 1 dicembre 2023);
- la comunicazione trasmessa a Stogit in data 5 febbraio 2024, prot. Autorità 8126, recante le risultanze istruttorie relative alla proposta di incentivazione per il quinto periodo di incentivazione (di seguito: 5PI) dal 1 gennaio 2024;

- la comunicazione trasmessa a IGS in data 5 febbraio 2024, prot. Autorità 8122, recante le risultanze istruttorie relative alla proposta di incentivazione per il 5PI, dal 1 gennaio 2024.

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità, all’articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dagli esercenti il predetto servizio;
- il RAST, agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, definisce le caratteristiche dei servizi di stoccaggio strategico, stoccaggio di bilanciamento, stoccaggio minerario, stoccaggio di modulazione e altri servizi di stoccaggio definiti ai sensi del decreto-legge 1/12;
- il RAST, all’articolo 29, prevede un sistema di incentivi per le imprese di stoccaggio finalizzato a massimizzare il valore, inteso come beneficio per il sistema, delle prestazioni di stoccaggio, anche in relazione alla loro flessibilità di utilizzo; e che a tal fine l’Autorità può prevedere che l’impresa di stoccaggio trattienga quote dei proventi delle procedure concorsuali (di seguito: quote di trattenimento) con cui tali prestazioni sono offerte;
- in particolare, con il sopra richiamato articolo 29, l’Autorità ha definito:
  - le prestazioni di stoccaggio incentivabili, ovvero quelle messe a disposizione nell’ambito dei servizi di breve termine, nonché eventuali ulteriori servizi di rimodulazione delle prestazioni associate alle capacità conferite, definiti nel Codice;
  - gli indicatori di performance;
  - i parametri di calcolo delle quote di trattenimento dei ricavi derivanti dalle procedure di conferimento, associati ai suddetti indicatori;
- al comma 29.6 del RAST, l’Autorità ha previsto che, con specifici provvedimenti, siano determinati, per l’impresa di stoccaggio che ne fa richiesta:
  - l’elenco dei servizi incentivati;
  - i valori dei parametri di incentivazione;
  - i criteri di calcolo dell’ammontare complessivo degli incentivi che prevedono, al comma 29.8, un valore soglia dei proventi cumulati nell’anno, pari a 5 milioni di euro, oltre il quale le quote di trattenimento si dimezzano;
- il comma 29.9 del RAST stabilisce che entro il 30 novembre di ogni anno le imprese di stoccaggio possano presentare una proposta di incentivazione valida per l’anno solare successivo secondo i criteri di cui al medesimo articolo. Tale proposta è corredata da una relazione che illustri i risultati del sistema incentivante, ove implementato, nel precedente periodo 1 ottobre – 30 settembre, in termini di capacità resa disponibile agli utenti, quantitativi utilizzati, nonché costi e benefici per il sistema;
- nell’ultimo biennio, per fronteggiare la situazione di tensione sul lato dell’approvvigionamento, le imprese di stoccaggio hanno introdotto, con ottimi riscontri dal mercato, alcuni servizi innovativi quali il servizio di giacenza residua,

di riempimento in controflusso e i servizi infrastagionali, nonché modalità più flessibili di accesso al servizio di stoccaggio mediante il meccanismo di allocazione implicita.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 54/2022/R/gas, l’Autorità ha implementato quanto previsto al richiamato comma 29.6 del RAST, per il quarto periodo di incentivazione (di seguito: 4PI), fino al 31 dicembre 2023;
- con la deliberazione 419/2023/R/gas, relativa a Stogit, l’Autorità ha ammesso al 4PI, limitatamente alle capacità allocate fino al 31 marzo 2023, anche i proventi derivanti dall’allocazione di capacità di iniezione ancorché associabile al servizio di controflusso con erogazione nell’anno termico 2023/2024, per le motivazioni riportate nelle premesse alla medesima deliberazione 419/2023/R/gas; tale decisione è stata assunta previa valutazione della richiesta formulata da Stogit ai sensi del punto 4 della deliberazione 150/2023/R/gas;
- nelle premesse della deliberazione 419/2023/R/gas, l’Autorità ha altresì rappresentato l’esigenza che, a partire dal successivo periodo di incentivazione (cioè dal 2024), i parametri del sistema di incentivazione, anche in relazione alla sua eventuale integrazione relativamente a meccanismi di allocazione implicita, siano riferiti alle sole prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dei servizi stagionali;
- tale principio si applica all’allocazione di tutte le capacità, ivi incluse quelle conferite implicitamente mediante l’allocazione di capacità di breve termine;
- sono da considerarsi aggiuntive tutte quelle prestazioni associate a capacità offerte sul mercato, nel giorno, in aggiunta alle capacità associate ai servizi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del RAST, quando anche non integralmente conferite.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la comunicazione 1 dicembre 2023, IGS ha presentato una proposta di accesso al meccanismo incentivante di cui all’articolo 29 del RAST per i seguenti servizi:
  - servizi di medio termine o infra-stagionali la cui durata, superiore al mese, è contenuta nelle fasi di iniezione o erogazione, e prevedono la messa a disposizione di capacità di spazio e/o di capacità di iniezione e/o di capacità di erogazione;
  - servizi di breve termine di capacità di spazio e/o iniezione e/o erogazione offerte per periodi di durata mensile, quindicinale, settimanale, giornaliera o infragiornaliera;
- con la medesima comunicazione, IGS ha altresì richiesto l’applicazione retroattiva del regime incentivante a partire dal 1 ottobre 2022, con particolare riferimento ai ricavi d’asta relativi al servizio di iniezione in controflusso dell’inverno 2022/2023 con erogazione nell’anno termico 2023/2024;
- con la comunicazione 4 dicembre 2023, Stogit ha trasmesso una proposta per il 5PI a partire dal 1 gennaio 2024, che prevede:

- la conferma dell'assetto attuale già in vigore nel 4PI in termini di servizi incentivati e parametri di incentivazione;
- nel caso di conferimento implicito, a fronte dell'allocazione di un servizio di breve termine, la retrocessione della totalità dei proventi relativi alle capacità oggetto di allocazione implicita, secondo corrispettivi definiti dall'Autorità, a fronte del trattenimento della quota dei proventi relativi al servizio di breve termine;
- la rimozione della soglia di cui al comma 29.8 del RAST;
- la possibile estensione del perimetro di incentivazione all'ottimizzazione delle modalità/tempistiche di conferimento dei servizi stagionali;
- con lettere del 5 febbraio 2024, il Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità ha trasmesso le risultanze istruttorie, riscontrando le proposte di cui ai punti precedenti formulate da IGS e Stogit;
- a seguito della trasmissione delle risultanze istruttorie:
  - IGS ha reiterato la richiesta di riconoscimento retroattivo di cui sopra, rinunciando espressamente ad essere sentita in audizione presso il Collegio dell'Autorità;
  - Stogit non ha trasmesso ulteriori elementi, né ha chiesto di essere sentita in audizione presso il Collegio dell'Autorità.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno integrare gli articoli 11, 12, 13 del RAST per tenere conto dell'introduzione dei servizi di stoccaggio offerti nell'ultimo biennio, quali il servizio di giacenza residua, di riempimento in controflusso e i servizi infrastagionali;
- sia altresì necessario, alla luce di quanto riportato nei punti precedenti, integrare l'attuale formulazione dell'articolo 29 del RAST, con particolare riferimento:
  - alle indicazioni della deliberazione 419/2023/R/gas, laddove si prevede che i parametri di incentivazione siano riferiti alle sole prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dei servizi stagionali;
  - all'introduzione del conferimento stagionale tramite il sistema dell'allocazione implicita, che può determinare una valorizzazione congiunta di capacità incentivate di breve termine e di capacità stagionali, ad esempio del servizio di modulazione, di cui all'articolo 10 del RAST, prevedendo che, in tali casi, i proventi cui si applica la quota di trattenimento siano pari alla differenza tra il provento complessivo associato alla capacità aggiuntiva e il valore delle corrispondenti capacità di spazio e di erogazione; e che sia opportuno definire convenzionalmente tale valore in misura pari al 90% del differenziale di prezzo tra l'erogazione e l'iniezione, al netto dei costi legati all'utilizzo dello stoccaggio;
  - all'offerta di ulteriori servizi di stoccaggio innovativi da parte di operatori;
  - al periodo di incentivazione definendo, per garantirne l'opportuna stabilità, una durata biennale, in linea con quanto già disposto per il 4PI;

- sia inoltre opportuno confermare, nel RAST, una quota di trattenimento dei proventi crescente in funzione dell’offerta sino ad un livello massimo in corrispondenza di un predefinito livello dell’offerta stessa, in linea con quanto già disposto per il 4PI con la deliberazione 54/2022/R/gas;
- le integrazioni sopra delineate consentano di incrementare l’efficacia del meccanismo di incentivazione, anche tramite una più puntuale correlazione tra beneficio e incentivo; e che le integrazioni consentano di superare le disposizioni attualmente contenute al comma 29.8 del RAST, secondo le quali, al raggiungimento di una predefinita soglia su base annua dell’incentivo, le percentuali di trattenimento si dimezzano;
- il sistema incentivante dello stoccaggio, a seguito delle integrazioni sopra esposte, sia ormai uno strumento regolatorio maturo, tale da rendere opportuna la definizione:
  - nell’ambito del RAST, anche dei parametri di incentivazione validi per tutte le imprese di stoccaggio, evitando provvedimenti individuali;
  - a livello individuale, solo dell’elenco dei servizi incentivati per ciascuna impresa di stoccaggio. Tale elenco, infatti, non può essere generalizzato nel RAST in considerazione delle rilevanti differenze tecnico-gestionali tra le stesse imprese.

**RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:**

- sia opportuno fissare, per il 5PI, le percentuali di trattenimento dei proventi ad un valore tale da confermare, nel nuovo assetto del meccanismo di incentivazione di cui al presente provvedimento, il previgente livello di incentivazione;
- sia opportuno definire, sulla base della nuova formulazione del RAST oggetto del presente provvedimento, il valore del parametro che esprime il tasso di crescita della quota di trattenimento dei proventi in funzione della prestazione offerta, nonché l’elenco dei servizi incentivati distinto per IGS e Stogit, per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2025.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- la richiesta di IGS circa l’applicazione retroattiva del regime incentivante per il 4PI non possa avere seguito in quanto non è stata formulata nei tempi previsti dalla regolazione vigente

**DELIBERA**

1. di modificare il RAST come segue:
  - al termine del comma 11.1, è aggiunto quanto segue:  
“Rientrano tra questi servizi il:
    - a) servizio di riempimento in controflusso che prevede la disponibilità di capacità di iniezione nella fase di erogazione,

- associata ad una corrispondente capacità di spazio per l'anno termico successivo e capacità di iniezione ed erogazione per i servizi di punta o uniforme nella fase di erogazione dell'anno termico successivo;
- b) servizio di giacenza residua che prevede la disponibilità di capacità di spazio pari alla giacenza all'inizio della fase di iniezione, con prestazione di iniezione ed erogazione nel solo periodo invernale dell'anno termico successivo.”;
- il comma 12.1 è sostituito dal seguente:

“12.1 I servizi di stoccaggio di breve termine prevedono la messa a disposizione degli utenti di capacità di spazio e/o di capacità di iniezione e/o di capacità di erogazione per periodi di durata infrastagionale, mensile, quindicinale, settimanale, giornaliera o infragiornaliera, anche attraverso la rimodulazione delle prestazioni associate ai servizi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, durante l'anno termico di stoccaggio. Per infrastagionale si intende un servizio di durata contenuta all'interno della fase di iniezione o di erogazione.”;
  - dopo il comma 12.3 è aggiunto il seguente comma:

“12.4 L'impresa di stoccaggio può rendere disponibili, anche in corso d'anno termico, nuovi servizi di capacità di breve termine, previa comunicazione all'Autorità.”;
  - al termine del comma 13.2, è aggiunto quanto segue:

“Tali capacità possono essere conferite anche mediante meccanismi di allocazione implicita che prevedano l'iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio precedentemente conferite.”;
  - al comma 15.5, lettera a), la parola:

“invernale” è sostituita da “di erogazione”;  
“estivo” è sostituita da “di iniezione”;
  - i commi dell'articolo 29 sono sostituiti dai seguenti:

“29.1 Al fine di incentivare l'impresa di stoccaggio a massimizzare il valore, inteso come beneficio per il sistema, delle prestazioni di stoccaggio connesso anche con la loro flessibilità di utilizzo, l'Autorità può prevedere che l'impresa di stoccaggio trattenga quote dei proventi delle procedure concorsuali con cui tali prestazioni sono offerte.

29.2 Le prestazioni incentivabili sono prestazioni associate a capacità aggiuntive, nel giorno, rispetto alle capacità associate ai servizi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, quand'anche non integralmente conferite. Esse sono messe a disposizione nell'ambito dei servizi di breve termine di cui all'articolo 12, secondo le procedure di conferimento di cui all'articolo 16, nonché eventuali ulteriori servizi di rimodulazione delle prestazioni associate alle capacità conferite, definiti nel codice di stoccaggio.

29.3 Ai fini della definizione del sistema di incentivazione si tiene conto:

    - a) dell'entità e del tipo di prestazione resa disponibile;

b) dell'accesso al meccanismo potenziato di cui al comma 13.4 della RTSG.

29.4 L'indicatore di performance  $p$  dell'impresa di stoccaggio, per ogni procedura di conferimento dei servizi incentivati, è pari all'ammontare della capacità aggiuntiva offerta espressa in GWh/g. Nel caso di offerta congiunta di capacità di iniezione e di erogazione si considera quella maggiore.

29.5 È calcolata la quota di trattenimento  $Q$ , per ciascuna procedura di conferimento dei servizi incentivati, secondo la seguente formula:

$$Q = \begin{cases} \frac{0,3}{\frac{W_{gas}}{150} \times PCS \times \alpha} \times p + 0,5 & \text{per } 0 \leq p \leq \frac{W_{gas}}{150} \times PCS \times \alpha \\ 0,8 & \text{per } p > \frac{W_{gas}}{150} \times PCS \times \alpha \end{cases}$$

dove:

$p$  è l'indicatore di performance di cui al comma 29.4;

$W_{gas}$  è il working gas, inclusivo della riserva strategica, espresso in milioni di  $Sm^3$ , annualmente pubblicato dall'impresa di stoccaggio;

$PCS$  è il potere calorifico superiore espresso in  $kWh/Sm^3$ , annualmente pubblicato dall'impresa di stoccaggio;

$\alpha$  è un parametro che esprime il tasso di crescita della quota di trattenimento in funzione della prestazione offerta.

29.6 La quota di trattenimento si applica ai proventi delle procedure di conferimento derivante dall'allocazione di capacità aggiuntiva. Nei casi di allocazione implicita di capacità di spazio ed erogazione per i servizi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, i proventi cui si applica la quota di trattenimento sono pari alla differenza tra il provento complessivo associato alla capacità aggiuntiva e il valore delle corrispondenti capacità di spazio e di erogazione, convenzionalmente posto pari al 90% del differenziale di prezzo atteso tra l'erogazione e l'iniezione, al netto dei costi legati all'utilizzo dello stoccaggio.

29.7 Con specifici provvedimenti dell'Autorità, sono determinati, per un periodo biennale, per l'impresa di stoccaggio che ne fa richiesta:

a) l'elenco dei servizi incentivati ai sensi del precedente comma 29.2;

b) i valori del parametro  $\alpha$  di cui al comma 29.5.

L'ammissione di servizi innovativi offerti nel corso del biennio al sistema di incentivazione è oggetto di specifica verifica da parte dell'Autorità.

29.8 Per le imprese di stoccaggio che accedono al meccanismo potenziato di cui al comma 13.4 della RTSG:

- a) la sommatoria delle quote di trattenimento relative all’allocazione dei servizi di cui al comma 12.2 è maggiorata di una percentuale pari a  $50\% \times (1 - \sum_k Q_k)$ ;
  - b) ai ricavi di cui al comma 28.1, lettera a), è sottratto un importo pari al prodotto fra il ricavo di riferimento RS e il parametro  $\alpha$  di riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a fattore di copertura di cui al comma 13.3, lettera a), della RTSG.
- 29.9 Entro il 30 novembre di ogni anno le imprese di stoccaggio possono presentare una proposta di incentivazione valida per l’anno solare successivo secondo i criteri di cui al presente articolo. Tale proposta è corredata da una relazione che illustri i risultati del sistema incentivante, ove implementato, nel precedente periodo 1 ottobre – 30 settembre, in termini di capacità resa disponibile agli utenti, quantitativi utilizzati, nonché costi e benefici per il sistema.”;
2. di definire per IGS, per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2025, ai sensi del comma 29.7, lettera a), del RAST come modificato dal presente provvedimento, l’elenco dei servizi incentivati come segue:
    - servizi di breve termine di cui all’articolo 12, comma 1, del RAST che prevedono la messa a disposizione di capacità primarie (RAST, lettera 1.1.s)) di spazio e/o di capacità di iniezione e/o di capacità di erogazione;
  3. di confermare, per Stogit, per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2025, ai sensi del comma 29.7, lettera a), del RAST come modificato dal presente provvedimento, l’elenco dei servizi incentivati come segue:
    - servizi di breve termine di cui all’articolo 12, comma 1, del RAST che prevedono la messa a disposizione di capacità primarie (RAST, lettera 1.1.s)) di spazio e/o di capacità di iniezione e/o di capacità di erogazione;
    - i servizi di rimodulazione dei profili di utilizzo della capacità;
    - i servizi di breve termine di capacità in anticipo (RAST, lettera 1.1.f));
  4. di definire, per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2025, ai sensi del comma 29.7, lettera b), del RAST come modificato dal presente provvedimento, il valore del parametro  $\alpha$  nella misura del 9,1%;
  5. di pubblicare il presente provvedimento e il RAST, come modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 marzo 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*